SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 607)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore D'AMICO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 1977

Integrazioni e modifiche dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per la valutazione del servizio di provenienza in caso di passaggio in ruolo docente diverso

ONOREVOLI SENATORI. — Il Parlamento, nella elaborazione ed approvazione della legge delega sullo stato giuridico del personale docente, come si rileva in particolare negli articoli 1 e 14 della legge 30 luglio 1973, n. 477, oltre che in tutte le altre norme in essa contenute, fu ispirato dal proposito di assicurare in via di principio la uniformità di indirizzo che fino ad allora era mancata nella materia, unicità di indirizzo che avrebbe dovuto trovare puntuale riscontro nei decreti delegati.

La Commissione dei 36 ed il Consiglio superiore della pubblica istruzione per parte loro proposero, nel rispetto dello spirito della legge delega, una equa formulazione dell'articolo 83 del decreto delegato.

Detto articolo, però, nella definitiva formulazione non ha chiaramente recepito i princìpi ispiratori della delega, quale risulta dalla legge quadro approvata dal Parlamento, ed in sede di applicazione della normativa in materia di riconoscimento e valutazione dei servizi prestati sono derivate non lievi disparità di trattamento nei confronti di alcune categorie di docenti.

Questo si evince chiaramente da quanto segue:

gli insegnanti elementari di ruolo passati nell'organico dei docenti delle scuole secondarie hanno dovuto superare nel nuovo ruolo un periodo di prova della durata di due anni ed il servizio da essi prestato nella scuola primaria è stato riconosciuto e valutato dopo i due anni di straordinariato nel nuovo inquadramento e nei limiti di quattro anni, il rimanente servizio essendo considerato per due terzi ai fini giuridici e per un terzo ai fini economici (articoli 81 e 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974);

i docenti diplomati e laureati delle scuole secondarie passati da uno ad altro ruolo

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

dello stesso ordine, o di ordine superiore di scuole, hanno dovuto superare un periodo di prova della durata di un solo anno scolastico, e il servizio prestato nel ruolo di provenienza è stato riconosciuto e valutato per intero e dalla data della nomina nel nuovo ruolo, cioè prima del superamento del periodo di prova (articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974; articolo 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054; articolo 18 e seguenti del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367).

È fin troppo evidente il diverso trattamento riservato a tale ultima categoria di insegnanti da leggi — occorre rilevare — del periodo fascista, che non dovevano essere confermate e ribadite dallo Stato democratico, nei confronti degli insegnanti elementari passati ad altro ruolo docente. La motivata protesta degli stessi non può lasciare indifferente il legislatore, anche perchè quella protesta è pienamente fondata alla luce di princìpi generali affermati in altre leggi dello Stato.

Dalla lettura degli articoli 10 e 11 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, di quelli del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre che degli atti parlamentari relativi alla legge n. 477 del 1973 e di quelli relativi al decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 si rileva infatti:

che, mentre il periodo di prova in senso proprio va richiesto all'impiegato che per la prima volta è nominato in ruolo, carattere e rilevanza giuridica ben diversa ha la prova richiesta a chi è già ordinario, poichè nello *status* di tale docente la prova non determina alcuna modificazione, in quanto egli, anche in caso negativo della nuova prova, rimane sempre ordinario nel ruolo di provenienza; in altre parole, con il passaggio ad altro ruolo il rapporto di impiego non subisce e non può subire alcuna incrinatura e nessuna variazione in negativo, per cui non si può pensare ammissibile un periodo di sospensione o di affievolimento di tale rapporto.

Di conseguenza la limitazione prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito nella legge 26 luglio 1970, n. 576, e recepita nell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, va riferita esclusivamente al personale assunto per la prima volta in ruolo e non nei confronti degli insegnanti passati da un ruolo ad altro;

che l'intero servizio prestato in un ruolo inferiore non può non essere valutato per intero nel nuovo ruolo: innanzi tutto per evitare la violazione dell'articolo 3 della Costituzione a causa del diverso trattamento che l'articolo 83 codifica nei riguardi dei docenti della scuola primaria rispetto a quelli della scuola secondaria; per essere poi in armonia con le altre leggi come quelle che regolano la materia del trattamento economico, di quiescenza, di previdenza e assistenza, fiscale, eccetera, per le quali leggi tutti i servizi sono perfettamente e pienamente validi senza riduzioni e frazionamenti, ed infine per rispettare lo spirito e la lettera della legge 477 del 1973 scaturita dall'esigenza di « assicurare uniformità di indirizzo in una materia, quale è lo stato giuridico del personale della scuola, disciplinata in modo unitario senza distinzioni tra settori scolastici » (circolare ministeriale 10 settembre 1975, prot. 3430).

Onorevoli senatori, alla luce di quanto sopra succintamente riferito appare doverosa la eliminazione delle discriminazioni che sono derivate e derivano dalla applicazione dell'articolo 83 così come era formulato, sottoponendo al vostro esame e proponendo alla vostra approvazione, con qualche ulteriore perfezionamento, l'articolo 83 nel testo già elaborato a suo tempo dalla Commissione dei 36 e dal Consiglio superiore della pubblica istruzione perchè rispecchia più fedelmente lo spirito della legge delega n. 477 del 1973.

L'articolo 83 nella nuova formulazione prevede la sua applicabilità anche per le situazioni diversamente definite in passato, riguardando poche decine di casi che il nostro senso di giustizia, comunque, ci vieta di dimenticare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è così modificato ed integrato:

« In tutti i casi di passaggio del personale docente delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado ad altro ruolo docente anche di diverso ordine e grado, il servizio prestato nel ruolo di provenienza viene valutato per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera a datare dalla decorrenza della nomina nel nuovo ruolo.

Le disposizioni suddette sono efficaci anche nei confronti delle situazioni risolte nel passato in modo difforme da quanto stabilito dal presente provvedimento ».

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico degli stanziamenti ordinari dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.